



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche ed audiovisive di cui all'articolo 32, della legge 14 novembre 2016, n. 220**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “*Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 22 aprile 1941 n. 633 (“*Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”), e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

**VISTA** la Legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”, e in particolare, l'art. 32, comma 1, che istituisce, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, previste dal comma 6 del predetto articolo, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;

**VISTO** l'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

Su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico,

DECRETA



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Articolo 1

#### *Oggetto*

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche (di seguito “Registro”), istituito dall’articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. Il presente decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

### Articolo 2

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge 14 novembre 2016, n. 220, e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - b. «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - c. «Registro»: il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall’articolo 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220;
  - d. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
    - i. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- ii. «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera m) del presente articolo;
- iii. «opera web», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
- e. «opera audiovisiva italiana»: l'opera di cui alla lettera precedente a cui sia stata riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

### Articolo 3

#### *Finalità del Registro*

1. Il Registro è curato dalla DG Cinema del Ministero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed è tenuto con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e sulla base delle modalità di cui nel presente decreto.
2. Il Registro assicura:
  - a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
  - b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali concesse alle opere cinematografiche ed audiovisive italiane per le seguenti finalità:
    - a. scrittura della sceneggiatura;
    - b. sviluppo;
    - c. produzione;
    - d. distribuzione;
    - e. promozione.
  - c) la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.

### Articolo 4

#### *Contenuti del Registro*

1. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità e notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul Registro vengono iscritte:



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- a. obbligatoriamente, tutte le opere cinematografiche ed audiovisive di nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione Europea e di altri organismi sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze che accertino diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle medesime opere;
  - b. le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze che accertino diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere.
2. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro allegando copia del contratto con cui l'autore della predetta opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
  3. I dati relativi alle sovvenzioni vengono pubblicati sul Registro, garantendo la piena accessibilità e consultazione da parte di chiunque, ivi compresa la possibilità di prendere visione dei rispettivi atti di concessione, entro 60 giorni dalla concessione dei medesimi da parte delle autorità pubbliche.

### Articolo 5

#### *Funzionamento del Registro*

1. Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle opere cinematografiche ed audiovisive italiane o distribuite in Italia richiedono l'iscrizione nel Registro alla DG Cinema presentando apposita domanda che contenga gli elementi indicati nel presente decreto, ove non già in possesso della medesima DG Cinema, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro va presentata per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed allegando l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
3. La DG Cinema provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta di cui al comma precedente, e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.
4. Il Registro contiene, per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5. Nel Registro vengono trascritti gli atti di cui all'allegato 2, aventi i requisiti formali previsti nel medesimo allegato.
6. Ai fini della trascrizione degli atti di cui al comma precedente è presentata un'apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3. Detta nota di trascrizione deve essere redatta su due tipi di modelli, di cui uno utilizzabile per gli atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte, appositamente predisposti dalla DG Cinema e reperibili sulla piattaforma telematica della medesima direzione generale. Ciascuna nota di trascrizione non può riguardare più di un'opera. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche o audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera
7. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva italiana, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito, presso la stessa, dell'opera, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora la medesima sia destinataria di contributi ai sensi della predetta legge.

### Articolo 6

#### *Modalità di trascrizione e conservazione degli atti*

1. La DG Cinema, verificata la regolarità formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli precedenti, nonché la conformità della nota stessa con gli elementi essenziali dell'atto ai sensi del presente decreto, riporta il contenuto della nota sul registro in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o alle parti richiedenti.
3. Nel caso non sia possibile procedere alla trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al comma 1, si provvede ad apposita comunicazione specificando i motivi della mancata annotazione.
4. La cancellazione di una trascrizione già eseguita sono consentiti solo a seguito di errore materiale accertato ed attestato dall'Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata e a cura di questa notificato alla DG Cinema. In tutti i casi di cancellazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di provvedimento giudiziario, la DG Cinema ne dà comunicazione alle parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della cancellazione stessi.
5. È ammessa altresì la trascrizione con "riserva", previa presentazione di apposita istanza, da inviare attraverso la piattaforma telematica della DG Cinema.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Articolo 7

#### *Modalità e limiti della pubblicazione*

1. Il Registro realizza una forma di pubblicità notizia, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e produttori, della sua pubblicazione nonché dell'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa.
2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque può prenderne visione.

### Articolo 8

#### *Tariffe*

1. Le tariffe spettanti al Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento mediante versamento in conto entrate al bilancio dello Stato, sono così determinate:
  - a) per ogni iscrizione di opera cinematografica €77,47;
  - b) per ogni iscrizione di opera audiovisiva €77,47;
  - c) per ogni trascrizione di atti sul registro €9,30; qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero delle opere in funzione delle quali è richiesta la trascrizione;
2. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate potrà essere annualmente aggiornato sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

### Articolo 9

#### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, soppresso ai sensi dall'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, confluisce nel Registro di cui al presente decreto. Con provvedimento del Direttore generale Cinema, adottato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sentita la S.I.A.E., sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati e delle informazioni del soppresso registro.
2. Al fine di garantire la regolare continuità di esercizio del servizio espletato dal registro pubblico, la S.I.A.E. proseguirà a svolgere tutti gli adempimenti formali di tenuta, secondo le consuete modalità, sino alla data di operatività presso il Ministero del nuovo



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Registro, che deve comunque essere assicurata entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. A partire dalla data di operatività del nuovo registro pubblico per le opere cinematografiche e audiovisive non saranno più effettuate operazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico tenuto dalla S.I.A.E, ad eccezione del rilascio delle certificazioni, che rimane possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verrà annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilità previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO  
(Maria Elena Boschi)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### ALLEGATO 1 CONTENUTO DEL PUBBLICO REGISTRO

#### *Sezione A: opere cinematografiche ed audiovisive di nazionalità italiana*

- a) Il titolo, definitivo o provvisorio;
- b) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi;
- c) il nome del produttore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
- d) il nome del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
- e) la data di inizio lavorazione;
- f) gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
- g) gli estremi del nulla osta per la proiezione in pubblico;
- h) gli estremi del riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi dell'articolo 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;
- i) gli estremi di deposito di una copia dell'opera presso la Cineteca Nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220;
- j) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;
- k) gli altri dati relativi all'opera inerenti eventuali attribuzioni qualitative del film specificamente previste dalla legge, quali lo status di coproduzione;
- l) eventuali modificazioni della titolarità e variazione negli elementi costitutivi dell'opera;
- m) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
- n) i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali concessi alle opere cinematografiche ed audiovisive italiane per le seguenti finalità:
  - 1. scrittura della sceneggiatura;
  - 2. sviluppo;
  - 3. produzione;
  - 4. distribuzione;
  - 5. promozione.
- o) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;
- p) la tipologia di appartenenza dell'opera così come individuata ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, e dai relativi decreti attuativi.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### *Sezione B: opere cinematografiche ed audiovisive non aventi la nazionalità italiana*

- a) il titolo originario quanto l'eventuale titolo in lingua italiana nonché la nazionalità dell'opera;
- b) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonché il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
- c) il nome del importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
- d) la data di importazione dell'opera cinematografica o audiovisiva straniera;
- e) gli estremi del nulla-osta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dalla DG Cinema;
- f) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;
- g) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
- h) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;
- i) eventuali modificazioni della titolarità e variazione negli elementi costitutivi dell'opera;



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### ALLEGATO 2

#### *Tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel Registro*

##### 1. Nel Registro devono essere trascritti:

- a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo;
- b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purché riferentesi alla importazione, distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere stesse;
- c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
- d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive;
- e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su entrambi gli atti;
- g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica dell'opera o di entrambi;
- h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera;
- i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere;
- j) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere precedenti;
- k) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle società che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
- l) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
- m) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera;



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- n) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti.
  - o) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera.
2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

### *Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione*

1. Tutti gli atti di cui al presente allegato, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera o), stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul Registro, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati alla DG Cinema in originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.
3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### ALLEGATO 3

#### *Nota di trascrizione*

1. La nota di trascrizione per atto fra vivi deve contenere i seguenti elementi:
  - a) elementi relativi all'opera:
    1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere anche il titolo originario;
    2. tipologia cui appartiene l'opera;
    3. nazionalità ed eventuale specificazione di "film opera in coproduzione" o "compartecipazione";
    4. indicazione del produttore e del regista;
  - b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
    1. cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;
    2. denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
  - c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:
    1. forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);
    2. data di stipula dell'atto, nonché data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;
    3. cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, od autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
    4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
    5. qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
    6. contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantità dei diritti trasferiti, costituiti, modificati od estinti, nonché ai relativi corrispettivi ricevuti;
    7. descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. La nota di trascrizione per atto *mortis causa*, munita della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere i seguenti elementi:
- a) gli stessi elementi relativi all'opera cinematografica e audiovisiva di cui alla lettera a) della nota di trascrizione per atto fra vivi;
  - b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
    - 1. il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
    - 2. la data di morte;
    - 3. se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;
    - 4. se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
    - 5. natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva) caduti in successione;
    - 6. la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 del codice civile.